

---

**Estratto**

Estratto da un prodotto  
in vendita su **ShopWKI**,  
il negozio online di  
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

---

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria  
professionale, del software, della formazione  
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,  
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



## CAPITOLO 6

### LA SPECIFICAZIONE NORMATIVA DEL REDDITO ATTRaverso LE “CATEGORIE”

#### 1. *I redditi derivanti dal patrimonio immobiliare*

Comincio con qualche considerazione intorno alla rilevanza reddituale del patrimonio immobiliare. Mi riferisco alle situazioni nelle quali, al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni<sup>1</sup>, i contribuenti possiedono terreni e fabbricati, dai quali ritraggono – o potrebbero ritrarre – un reddito<sup>2</sup>.

A questo riguardo, si distinguono i redditi dei *terreni* e quelli dei *fabbricati*, entrambi riconducibili alla categoria generale dei *redditi fondiari*. Al di là delle distinzioni ricavabili dalla nostra legislazione, i redditi degli immobili presentano alcuni aspetti comuni, sui quali conviene qui di seguito richiamare l'attenzione di chi legge.

In primo luogo, il presupposto è dato dal *possesso* dei terreni o dei fabbricati. Questo è un possesso da intendere nella sua accezione civilistica, sia pur con alcuni lievi adattamenti dei quali tra poco dirò.

*Possesso* non significa disponibilità del bene, perché dietro a quella espressione (possesso) c'è l'idea di una precisa situazione giuridica e fattuale, che declina nel tipico comportamento di chi è, appunto, proprietario<sup>3</sup>.

In secondo luogo, i terreni o i fabbricati di cui si discute devono essere *situati nel territorio dello Stato ed essere iscritti* (o iscrivibili), con attribuzione di rendita, *nel catasto*. Se gli immobili sono all'estero, essi concorrono alla determinazione del

---

<sup>1</sup> In questi casi avremmo redditi riconducibili ad altre categorie. Di queste diremo tra poco.

<sup>2</sup> Potrebbe trattarsi, ad esempio, dell'immobile adibito ad abitazione principale; di una villa al mare; di un appartamento in una ridente località dolomitica; di un terreno ereditato e in seguito affittato.

<sup>3</sup> Qualora Mario Rossi, proprietario di un appartamento situato nel centro della città, lo chi si bene a un gruppo di studenti universitari frequentanti il corso di Economia dell'Università di Padova, questi ultimi sono senza dubbio nella condizione di utilizzare il bene in veste di locatari, *ma non sono possessori e non realizzano, pertanto, il presupposto* previsto per legge per la configurazione del reddito fondiario.

reddito complessivo attraverso la categoria dei redditi diversi<sup>4</sup>. La linea di demarcazione tra redditi fondiari e redditi diversi sta infatti nella collocazione del bene immobile nel territorio dello Stato con attribuzione di rendita.

In terzo luogo, i redditi fondiari sono di regola quantificati *su base catastale*, con riferimento, a seconda dei casi, al catasto dei terreni o al catasto edilizio urbano. La determinazione catastale del reddito si traduce nell'obbligo di dichiarare non già un reddito effettivo, bensì un *reddito figurativo* o un *reddito medio-ordinario*, qual è, appunto, il reddito catastale.

Con le espressioni *reddito figurativo* o *reddito medio-ordinario* intendo riferirmi a ricchezze determinate in modo cartolare, attraverso il procedimento dettato per la determinazione della rendita, le quali potrebbero divergere dal reddito in concreto prodotto dal bene immobile. *Figurativo* significa, pertanto, non effettivo ovvero non reale e, dunque, *frutto di predeterminazione*: è il reddito che ci si attende, mediamente e in condizioni di normalità, da un certo bene immobile<sup>5</sup>.

La tassazione di redditi figurativi sembra rispondere a due finalità.

Da una parte, assicurare la stabilità di gettito, dato che gli immobili non sono facilmente occultabili al fisco e le rendite sono, appunto, predeterminate. È chiaro che l'affermazione appena riportata presuppone l'aggiornamento e il buon funzionamento del catasto. Se i dati catastali non sono aggiornati, i possessori degli immobili possono approfittarsi dell'inefficienza dell'Amministrazione pubblica allo scopo di nascondere, fin quando è possibile, la loro ricchezza. L'Amministrazione finanziaria, che voglia procedere a controlli su base catastale<sup>6</sup>, in-

---

<sup>4</sup> La villa a Cortina intestata al signor Alfeo e da questi utilizzata per la settimana bianca e per le vacanze estive obbligherà quest'ultimo soggetto a dichiarare il reddito fondiario in Italia (segnatamente, il reddito derivante dal fabbricato). Per contro, un appartamento situato nel Principato di Monaco e intestato al Signor Antonio, residente in Italia, concorrerà alla formazione del reddito di quest'ultimo soggetto attraverso la disciplina dei redditi diversi, dato che gli immobili situati all'estero non possono essere iscritti nel catasto italiano.

<sup>5</sup> Poniamo che un determinato contribuente sia proprietario di un terreno agricolo accatastato con rendita annuale di 4.000, dal quale ritrae però, attraverso lo svolgimento di attività agricola, un reddito effettivo di 15.000. Il contribuente è tenuto a dichiarare la rendita (4.000), non il reddito effettivo (15.000). Qui la ricchezza effettiva (quella, per intenderci, che entra nelle tasche del contribuente) è 15.000. Questa è la somma di denaro che il nostro contribuente può legittimamente spendere per il soddisfacimento dei bisogni personali (consumi).

Certamente: il fisco conoscerà, attraverso la dichiarazione, soltanto il reddito di 4.000. Ciò significa che il contribuente può permettersi un tenore di vita più elevato rispetto a quello risultante dalla sua dichiarazione.

Queste considerazioni vanno coordinate con quanto ho scritto nel cap. 12, dove è stato affrontato il tema degli avvisi di accertamento basati sul tenore di vita del contribuente.

<sup>6</sup> Ad esempio, incrociando i dati relativi all'assetto proprietario degli immobili con gli elenchi dei contribuenti che abbiano versato imposte sui redditi provenienti dal patrimonio immobiliare.

contrerà serie difficoltà qualora le informazioni sull'assetto proprietario siano incomplete, lacunose o addirittura mancanti.

Dall'altra parte, la tassazione su base medio-ordinaria rappresenta una spinta alla messa a frutto del bene, allo scopo di trarne ricchezze superiori a quelle predeterminate, senza però subire il contraccolpo dell'imposizione. Gli economisti e anche alcuni giuristi dicono, in questi casi, di trovarsi di fronte ad una sorta di *rendita*<sup>7</sup> generata dalla particolare curvatura delle disposizioni, le quali permettono di dichiarare legittimamente materia imponibile in misura inferiore a quella effettiva. In altri termini, che paga le imposte sulla base delle risultanze del canto potrebbe avere disponibilità monetarie effettive ben superiori ai redditi dichiarati senza trasformarsi, però, in un evasore fiscale.

Su questo versante, si distingue il *proprietario* del terreno, il quale è titolare di un reddito derivante dalla titolarità del diritto reale, dal soggetto che si sia occupato della *coltivazione del terreno*. Proprietario e coltivatore possono essere la stessa persona, ma possono essere anche persone diverse.

Il *reddito dominicale* (dal latino *dominus*, che significa padrone o signore) esprime così l'arricchimento ascrivibile a un certo soggetto, su base catastale, per il semplice fatto di essere proprietario del fondo agricolo. Ripeto: è il *reddito del proprietario*, non del coltivatore.

Si tratta di un reddito che esprime la remunerazione del capitale investito nel fondo. Si tratta del c.d. *capitale fisso*, vale a dire speso per le canalizzazioni, le costruzioni rurali, i terrazzamenti<sup>8</sup> eccetera, oltre che la remunerazione del c.d. *capitale di esercizio*, sotto forma di concimi, sementi eccetera, e della naturale fertilità propria del terreno.

Per contro, il reddito derivante dall'esercizio delle attività agricole genera, di nuovo attraverso lo strumento della predeterminazione catastale, un *reddito agrario*, quale remunerazione dell'attività effettivamente svolta sul fondo. In termini più concreti, qualora Tizio sia proprietario e coltivatore del terreno, quest'ultimo soggetto dovrà dichiarare un reddito fondiario riconducibile ai terreni ed espresso da una duplice cifra: la prima, quale reddito dominicale; la seconda, quale reddito agrario.

Nel caso qui sopra riportato, la titolarità del reddito agrario e di quello dominicale grava sullo stesso soggetto (Tizio). Tuttavia, la situazione potrebbe modificarsi nel caso in cui Tizio affittasse il terreno ad Alfeo per l'esercizio, da parte dello stesso Alfeo, dell'attività di coltivazione. In questo caso, il reddito dominicale rimarrebbe in capo a Tizio, mentre Alfeo, in deroga alla regola generale del possesso<sup>9</sup>, dovrebbe esporre nella propria dichiarazione il reddito agrario.

---

<sup>7</sup> Una rendita fiscale, per l'appunto.

<sup>8</sup> Chi voglia farsi un'idea, digitò nel motore di ricerca queste parole: "terrazzamento terreni immagini".

<sup>9</sup> Deroga, questa, espressamente contemplata dalla legge per i contratti di affitto di terreni a destinazione agricola.

La tassazione su base catastale opera anche per le *unità immobiliari urbane*. Va evidenziato peraltro che, per i fabbricati concessi in locazione, è stabilito che, qualora il canone risultante dal contratto, ridotto forfettariamente del 5%, sia superiore al reddito quantificato su base catastale, il reddito è determinato in misura pari al suddetto canone, al netto della già menzionata riduzione<sup>10</sup>.

Attraverso questa disposizione, si realizza nel sistema impositivo degli immobili incentrato su redditi medio-ordinari una vistosa *deroga* a favore di uno schema di tassazione *su base effettiva*<sup>11</sup>. È vero che le spese sono forfetizzate, ma la forfetizzazione è solamente un modo per semplificare il sistema di determinazione di tale reddito, evitando al proprietario la tenuta di una contabilità e la conservazione dei giustificativi di spesa<sup>12</sup>.

La legge ha poi previsto che le imposte gravanti sui contratti di locazione di immobili ad uso abitativo (esclusi, pertanto, gli uffici e i capannoni industriali) possono essere assolte dai soggetti che li abbiano locati senza aver assunto la qualifica di imprenditore commerciale con il pagamento di un'imposta sostitutiva (c.d. “*cedolare secca*”) pari al 21% del canone. Nel caso di contratti di locazione a canone concordato, si applica l'aliquota agevolata del 10%.

La cedolare secca prende il posto dell'IRPEF, delle relative addizionali, dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo sul contratto di locazione.

In questo modo, il legislatore ritiene di circoscrivere l'evasione fiscale nel comparto immobiliare, prevedendo, per i soli soggetti privati, un sistema d'imposizione sganciato dalla progressività dell'IRPEF. Infatti, l'assoggettamento del reddito del fabbricato ad imposta sostitutiva comporta l'esclusione del suddetto reddito dalla determinazione del reddito complessivo.

## 2. I redditi derivanti dagli investimenti di capitali

I redditi di capitale scaturiscono, quasi per un gioco di parole, dall'*impiego di capitale*. Il contribuente investe il proprio denaro e l'investimento genera, nel tempo, una remunerazione.

---

<sup>10</sup> Chi lo desidera, veda l'art. 37, comma 4-bis, D.P.R. n. 917/1986.

<sup>11</sup> Nell'ipotesi in cui un certo fabbricato esprima una rendita catastale di euro 10.000 e sia concesso in locazione per un corrispettivo di euro 30.000, il proprietario-locatore è tenuto a esporre nella propria dichiarazione l'importo di euro 28.500 (pari al canone di euro 30.000, al netto delle spese forfettarie del 5%). Ciò significa che, in queste situazioni, il sistema tende ad assestarsi su di un modello di tassazione facente leva su *ricchezze concrete*, vale a dire effettive.

<sup>12</sup> Nel ritornare all'esempio proposto nella nota precedente, l'imponibile di 28.500 non è scalfito dal fatto che, nel caso specifico, le spese effettive ammontino ad euro 1.000, a euro 3.000 oppure a euro 6.000. Questa è la logica della forfetizzazione, la quale tiene conto, come può, del rapporto esistente tra canoni (30.000) e spese di manutenzione del bene (1.500). Siamo al *dualismo precisione-semplicità*.

Le fattispecie riconducibili a tale categoria si possono raggruppare, grosso modo, come segue: *interessi attivi* derivanti da mutui, depositi, conti correnti, obbligazioni; *utili* derivanti dalla partecipazione in società o enti soggetti all'IRES o da contratti di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o con apporto misto, di capitale e servizi); *altri proventi* derivanti da operazioni finanziarie<sup>13</sup>.

Particolare importanza assumono in questo quadro, in ragione della diffusione sul territorio nazionale, gli utili derivanti dalla partecipazione in società riconducibili nel comparto dell'IRES (dividendi).

Si tratta di ricchezza prodotta dalla società partecipata attraverso l'esercizio della propria attività economica e dalla stessa società distribuita ai soci, sotto forma di utili o di riserve, sulla base di una delibera.

In considerazione del fatto che, una volta approvato il bilancio, la citata distribuzione non rappresenta un evento automatico, il legislatore ha costruito un modello impositivo che prevede, *in un primo tempo*, la tassazione con l'IRES della società residente in Italia e, *in un secondo tempo, solamente in occasione della eventuale corresponsione degli utili*, la tassazione del socio (con IRPEF o con IRES, a seconda delle caratteristiche del percettore).

Per arginare la *doppia imposizione economica*, è stato previsto un regime di tassazione con imposta sostitutiva a favore dei soci persone fisiche, residenti in Italia, che percepiscono il dividendo da società italiane<sup>14</sup> e al di fuori dell'esercizio di impresa<sup>15</sup>. Agli utili distribuiti da una società di capitali residente in Italia si ap-

---

<sup>13</sup> Art. 44 del D.P.R. n. 917/1986.

<sup>14</sup> I dividendi pagati da società estere a persone fisiche non imprenditori residenti in Italia sono assoggettati di regola all'imposta sostitutiva del 26%, che può essere pagata tramite ritenuta qualora il dividendo sia stato riscosso attraverso una banca residente, in veste di sostituto. In mancanza di ritenuta, opera il regime dichiarativo, anche per i dividendi che il residente in Italia abbia direttamente incassato all'estero.

Il problema della doppia imposizione deve in questi casi essere coordinato con l'applicazione di ritenute in uscita da parte dello Stato estero di residenza della società partecipata. Talvolta, per evitare questa doppia imposizione, la legge stabilisce che l'imposta del 26% sia calcolata sul c.d. *netto frontiera*, cioè sulla somma incassata dal residente in Italia al netto, per l'appunto, della ritenuta effettuata dal soggetto estero.

<sup>15</sup> Il ragionamento svolto nel testo si basa sull'ipotesi che il socio non svolga attività d'impresa. Se il socio percepisse il dividendo come imprenditore, la fattispecie *sarebbe attratta nella disciplina del reddito d'impresa*, senza applicazione di ritenute.

Per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali residenti in Italia, il dividendo concorre alla formazione del reddito d'impresa in misura pari al 58,14% del suo ammontare, in regime dichiarativo. Significa che il dividendo, registrato nella contabilità e confluito nel risultato del conto economico, deve essere sterilizzato, con variazione in diminuzione, per la parte esclusa da imposta. La tassazione del dividendo si realizza pertanto attraverso la presentazione della dichiarazione, dove ritroviamo il dividendo stesso tra le componenti del reddito d'impresa.

Le ragioni di questa scelta normativa si possono spiegare con l'esigenza di garantire, nel

plica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF con ritenuta del 26% dell'intero dividendo distribuito.

La legge stabilisce che i dividendi siano tassati anche se distribuiti in natura. Tuttavia, la principale forma di distribuzione è quella che avviene mediante dazione di denaro al socio. È per questo che eventuali rettifiche del reddito in testa alla società (con avvisi di accertamento notificati alla stessa società) non dovrebbero tradursi in modo automatico in accertamenti fiscali a carico del possessore delle azioni o delle quote ovvero declinare automaticamente nella contestazione di mancata esecuzione delle ritenute, a meno che non sia dimostrata l'effettiva distribuzione al socio medesimo del maggiore utile accertato in testa alla società<sup>16</sup>.

### 3. *I redditi da attività di lavoro subordinato e da pensione*

Il reddito di lavoro dipendente deriva da rapporti aventi per oggetto prestazioni di servizi svolte, per l'appunto, alle dipendenze e sotto l'altrui direzione. È pertanto rilevante la posizione di *subordinazione* del prestatore d'opera, non già la natura o la consistenza delle prestazioni rese al datore di lavoro<sup>17</sup>.

La legge incorpora nella categoria del lavoro dipendente anche le prestazioni di servizi rese nell'ambito di rapporti riconducibili al *lavoro a domicilio*, cui vanno aggiunti tutti i *redditi da pensione*, indipendentemente dalla natura dell'attività esercitata dal contribuente prima del suo collocamento a riposo<sup>18</sup>.

Si presta attenzione a questi passaggi, perché il rapporto di lavoro connotato

---

coordinamento tra tassazione del socio e tassazione della società, il rispetto del principio costituzionale di progressività, come ho spiegato nel cap. 6.

Per i soci che siano strutturati nella forma della società di capitali, il dividendo è imponevole in misura pari al 5% del suo ammontare, come ho spiegato nel cap. 7.

<sup>16</sup> La nostra giurisprudenza ritiene che tale distribuzione si possa presumere in presenza di *società a ristretta base azionaria* oppure a base familiare perché, al cospetto di strutture che abbiano tali caratteristiche, è ragionevole pensare che la ricchezza occultata al fisco abbia formato oggetto di successiva distribuzione a favore dei soci. Ciò, per l'appunto, in ragione dell'esiguo numero dei soci o dei particolari rapporti tra di essi intercorrenti, che giustifica l'idea di *complicità*.

<sup>17</sup> Facciamo un esempio. Qualora Mario Bianchi, laureato in giurisprudenza e abilitato all'esercizio della professione di avvocato, svolga attività legale alle dipendenze di una banca (ad esempio, per il recupero crediti), il suo reddito dovrà essere inquadrato nel lavoro dipendente non già in ragione della tipologia delle prestazioni rese (che sono pur sempre riconducibili ad un'opera intellettuale), bensì in ragione del vincolo che lo lega all'istituto. Conta, per l'appunto, il rapporto che si instaura tra il prestatore di servizi e il pagatore.

<sup>18</sup> Ad esempio, qualora il commercialista Antonio Rossi, dopo aver interrotto l'attività, riceva l'assegno mensile di pensionamento dalla Cassa previdenziale presso la quale era iscritto, il corrispondente reddito ricadrebbe nel lavoro dipendente ancorché il beneficiario non abbia mai svolto, nel corso della sua vita, alcun servizio alle dipendenze e sotto l'altrui direzione.

dalla dipendenza e dall'altrui direzione funge da vero e proprio catalizzatore fiscale delle ricchezze erogate al prestatore di servizi, ancorché non agganciate ad una precisa controprestazione. In altri termini, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, il reddito da lavoro dipendente è costituito da *ciò che scaturisce dal rapporto*, non dalla prestazione di servizi resa dal lavoratore subordinato<sup>19</sup>.

Segnalo che il reddito di lavoro dipendente: a) non richiede la tenuta di scritture contabili; b) è tassato al lordo, nel senso che non sono riconosciute in deduzione le spese sopportate per la produzione del reddito medesimo (il DPR n. 917/1986 prevede, peraltro, all'art. 13, specifiche detrazioni per i titolari di redditi rientranti in questa categoria).

Si tratta di due profili strettamente collegati, perché la mancata previsione dell'obbligo di tenuta di scritture contabili si giustifica anche alla luce della scelta di rendere irrilevanti i costi di produzione, i quali, evidentemente, nemmeno devono essere, a questo punto, documentati.

Il sistema di tassazione di questi redditi, come ho ricordato in precedenza, è incardinato nel rapporto di sostituzione.

Ciò significa che il datore di lavoro, debitore civilistico nei confronti del lavoratore, deve operare, al momento del pagamento della retribuzione, una ritenuta *d'acconto*<sup>20</sup> in misura tale da esaurire, limitatamente a quel reddito, il carico fiscale. Non si tratta di un'affermazione contraddittoria: *la ritenuta è d'acconto*, ma la percentuale applicata varia in ragione delle caratteristiche del lavoratore, vale a dire dei suoi carichi di famiglia, della durata del periodo lavorativo e così via. Per questo motivo ho affermato che la ritenuta tende ad esaurire il carico tributario sul reddito in questione.

Anche qui, la legge cerca di semplificare il più possibile il rapporto tra lavoratore dipendente e fisco, nel senso che, se possibile, le ritenute effettuate in corso d'anno misureranno esattamente il carico fiscale IRPEF dovuto per quella annualità.

Così facendo, si cerca di evitare, per i lavoratori a reddito fisso, il problema dei conguagli o degli eventuali rimborsi d'imposta.

Tuttavia, la ritenuta rimane agganciata al piano delle mere anticipazioni dell'imposta dovuta, nel senso che, in presenza di *altri redditi* da tassare con aliquota progressiva, il lavoratore dovrà predisporre la propria dichiarazione, determinare la base imponibile sommando le cifre corrispondenti alle ulteriori categorie di reddito, liquidare l'imposta dovuta e provvedere, se a debito, al versamento<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Per ritornare agli esempi, anche un'indennità di maternità, non certo erogata a fronte di specifici servizi resi dalla puerpera, ricade nella suddetta categoria reddituale, poiché incassata, appunto, in ragione del rapporto in essere tra quella donna e il proprio datore di lavoro.

<sup>20</sup> Vedi l'art. 23, DPR n. 600/1973.

<sup>21</sup> Il problema indicato nel testo non si presenta nei casi in cui un soggetto, titolare di un *unico reddito di lavoro dipendente*, abbia compiuto investimenti a fronte dei quali siano state ero-

Il reddito da lavoro dipendente è determinato secondo la regola di cassa, nel senso che rilevano le retribuzioni e le altre somme concretamente introitate dal dipendente, non già quelle maturate.

In applicazione delle regole generali inserite dal legislatore nella disciplina delle imposte sul reddito, assumono rilevanza fiscale anche i redditi da lavoro dipendente corrisposti *in natura*.

Si tratta di situazioni assai frequenti nell'ambito di questa tipologia di rapporti, le quali declinano essenzialmente nella messa a disposizione del lavoratore, in modo gratuito, di beni o di servizi non già per ragioni collegate allo svolgimento di specifiche mansioni, bensì per impieghi personali o familiari<sup>22</sup>. Non è evidentemente questa la sede per trattare in maniera articolata le fattispecie sopra riportate, che la letteratura individua con l'espressione *“fringe benefits”*. Mi limito però a osservare che in simili casi il reddito assume la consistenza del *“risparmio di spesa”* e pone il problema della sua trasformazione in una cifra.

Per tale quantificazione la legge dispone che si proceda, di regola, facendo leva sul valore normale dei beni o dei servizi concessi gratuitamente al dipendente.

Nella categoria del reddito di lavoro dipendente si trovano anche alcune fattispecie di cosiddetta *assimilazione*<sup>23</sup>. Si tratta di fattispecie eterogenee<sup>24</sup>, la cui funzione consiste essenzialmente nell'offrire una disciplina certa a situazioni che, altrimenti, sarebbe difficile collocare con sicurezza nell'una o nell'altra categoria. In altre parole, i redditi che ricadono *“per assimilazione”* nella categoria del lavoro dipendente sono privi di uno o più dei requisiti fondamentali per far parte, a pieno titolo, della categoria medesima. Ciò nondimeno, essi sono ricondotti, attraverso un *escamotage* normativo (l'assimilazione, appunto) in quel raggruppamento di disposizioni allo scopo di offrire certezza quanto alle modalità di tassazione di quell'arricchimento.

Per esempio, il lettore può comprendere come le *“remunerazioni dei sacerdoti”* non abbiano nulla a che vedere con il rapporto di lavoro di cui stiamo di-

---

gate, nel medesimo periodo d'imposta cui si riferisce il reddito da lavoro, remunerazioni assoggettate a ritenute a titolo definitivo. In una simile fattispecie, quelle remunerazioni non entrano nel circuito dichiarativo proprio perché tassate definitivamente alla fonte e non interferiscono, pertanto, con la determinazione dell'IRPEF.

<sup>22</sup> Il lettore riflette sul caso di una società di capitali la quale abbia dotato il proprio lavoratore di uno *smartphone* liberamente utilizzabile, senza oneri aggiuntivi, anche per scopi personali. Si riflette poi sul caso di una banca, la quale, avendo instaurato un rapporto di lavoro con un importante dirigente, metta a disposizione di quest'ultimo un attico nel centro città e un'autovettura di lusso, da utilizzare anche per le gite fuoriporta.

<sup>23</sup> Per esempio, una borsa di studio erogata a uno studente che non sia alle dipendenze dell'ente erogante ricade, nonostante la mancanza del presupposto *clou* (il rapporto di lavoro), nei redditi di lavoro dipendente per assimilazione.

<sup>24</sup> Come risulta dall'art. 50 del D.P.R. n. 917/1986

scutendo in queste pagine. Tali remunerazioni rientrano ciò nondimeno, per assimilazione, nel lavoro dipendente. Si dà loro una disciplina. Tutto qui.

#### 4. *I redditi delle attività economiche esercitate in autonomia: il lavoro autonomo*

Nella categoria del lavoro autonomo si trovano i redditi generati attraverso lo svolgimento, con carattere di *abitualità*, di attività libero-professionali. Può trattarsi, ad esempio, delle attività esercitate da avvocati, dottori commercialisti, in generi, architetti, medici, *youtuber*, fisioterapisti, *personal trainer*, massaggiatrici e massaggiatori, chiromanti, maghi, *escort*, piccoli artigiani, spacciatori di droga e così via.

La linea di demarcazione tra questa categoria e il reddito d'impresa è assai labile ed è essenzialmente incentrata sull'assetto organizzativo. Questo aspetto impone una sottolineatura.

Certamente: l'attività della quale stiamo discutendo è economica nel senso che ci stiamo riferendo a soggetti che prestano servizi sul mercato, a pagamento e con carattere di stabilità. Si tratta di attività i cui corrispettivi rientrano nel campo di applicazione dell'IVA. Tuttavia, per rimanere all'interno del lavoro autonomo, l'organizzazione della quale il professionista si serve non deve fagocitare la prestazione effettuata, nel senso che quest'ultima deve pur sempre essere *riconducibile al professionista* che la abbia resa, non già alla struttura di beni o di persone della quale tale professionista si sia servito nel caso concreto.

Facciamo un esempio per inquadrare meglio questi passaggi.

Poniamo che il dottor Rossi, dottore commercialista, gestisca uno studio con un centinaio di clienti e poniamo che questi ultimi si appoggino al dottor Rossi per la tenuta della contabilità. In sostanza, hanno conferito allo studio un incarico annuale per la redazione delle scritture obbligatorie ai fini civilistici e fiscali. Per l'erogazione di questi servizi, il dottor Rossi si avvale della collaborazione di cinque dipendenti, ai quali è affidato il compito di registrare le fatture emesse e quelle ricevute dalle aziende clienti, completando poi le scritturazioni con l'annotazione dei pagamenti e degli incassi e con la contabilizzazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

Nel caso qui sopra prospettato, un osservatore esterno potrebbe rilevare come il servizio reso ai clienti dello studio non sia direttamente ascrivibile al dottor Rossi, bensì alla struttura organizzativa del professionista. Nel caso specifico, la struttura organizzativa è composta di persone (i cinque dipendenti) e verosimilmente da un po' di beni strumentali (*personal computer*, stampanti, gestionali, fotocopiatrice, telefoni ecc.). I servizi possono essere resi alla clientela anche in assenza del professionista, a dimostrazione del fatto che la struttura ha il sopravvento sulla figura del titolare dello studio, la cui prestazione viene, in questo modo, spersonalizzata.

In un caso del genere, non me la sentirei di dire che il reddito ascrivibile a

quel professionista è riconducibile alla categoria del lavoro autonomo. Ritengo infatti che, in ragione delle *modalità con le quali è stata organizzata l'attività economica*, si ricada nella categoria del reddito d'impresa, dato che qui è predominante il ruolo dell'organizzazione. Ne parlerò anche nei successivi paragrafi.

Poniamo adesso che, *in aggiunta* ai servizi descritti sino a questo punto, il dottor Rossi eserciti anche un'attività di consulenza a favore della clientela cui s'è già fatto riferimento. Immaginiamo che si tratti di assistenza nella redazione di contratti e nella presentazione di domande per l'ottenimento di contributi pubblici, di consulenza in materia di bilancio, oppure di consigli sul fronte della pianificazione fiscale.

Quest'ultima attività non è direttamente riconducibile alla struttura organizzativa descritta più in alto (essenzialmente, i cinque dipendenti e le attrezzature di studio), ma è esclusivamente ascrivibile alla figura del professionista. Nessun dubbio circa il fatto che il suddetto professionista può pur sempre avvalersi dell'organizzazione materiale e personale già esistente per lo svolgimento dell'attività di consulenza. Tuttavia, questa organizzazione non prende il sopravvento sulla figura del professionista, rispetto alla quale continua a ricoprire, invece, un ruolo servente.

Il reddito derivante dall'attività di consulenza rientra perciò nella categoria del lavoro autonomo, trattandosi di attività di prestazione di servizi non riconducibile alla categoria del reddito d'impresa (stante il ruolo assegnato all'organizzazione) e svolta con carattere di abitualità<sup>25</sup>.

Una fattispecie nella quale le prestazioni di servizi sono sicuramente riconducibili al professionista e non alla sua struttura organizzativa è quella dell'esercizio della professione di notaio. Con un po' di fantasia, il lettore può immaginare l'organizzazione di uno studio notarile, nel quale troveremo persone (dipendenti, collaboratori di studio, praticanti) e beni strumentali (*personal computer* e altre attrezzature informatiche, banche-dati, libri, mobili da arredamento ecc.).

Non c'è dubbio che qui c'è un'organizzazione. Ma non si tratta di un'organizzazione *in forma di impresa*<sup>26</sup>, nel senso che, indipendentemente dal numero delle persone impiegate e dalla consistenza dei beni strumentali, la prestazione di servizi è esclusivamente riconducibile all'attività del professionista, vale a dire al suo intervento: solamente il notaio può redigere l'atto pubblico e soltanto a lui spetta l'autenticazione della firma su questa o su quella scrittura privata.

I titolari di reddito di lavoro autonomo devono tenere le scritture contabili previste ai fini dell'IVA<sup>27</sup> e ai fini delle imposte sui redditi<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> I più curiosi e le più curiose potrebbero leggere, a questo punto, l'art. 53 del D.P.R. n. 917/1986.

<sup>26</sup> Art. 55 del D.P.R. n. 917/1986.

<sup>27</sup> Registro delle fatture emesse e registro degli acquisti.

<sup>28</sup> Registro degli incassi e dei pagamenti.

---

**Estratto**

Estratto da un prodotto  
in vendita su **ShopWKI**,  
il negozio online di  
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

---

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria  
professionale, del software, della formazione  
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,  
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

